

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2018

572/2018/R/IDR

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1041^a riunione del 13 novembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 463/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2016, 674/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio centrale - Roma” (di seguito: deliberazione 674/2016/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del

Commissario unico di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);

- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti, trasmessi, in data 29 ottobre 2018 – e successivamente integrati, da ultimo, in data 5 novembre 2018 – dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di

- redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
 - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
 - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: i) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica

- (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; ii) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario *teta* (ρ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell'Autorità nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
 - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
 - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
 - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ρ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;

- v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.
- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
 - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
 - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
 - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono

essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
 - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
 - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PDI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore \mathcal{G} per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 674/2016/R/IDR), la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, in data 29 ottobre 2018, ha trasmesso – ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata – l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore ACEA ATO 2 S.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per il gestore

ACEA ATO 2 S.p.a., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano all'89,4%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 90,7% dei rispettivi volumi totali;
 - l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, pur specificando che il Comune di Roma è attualmente sotto osservazione per effetto della procedura di infrazione 2014/2059, con conseguenti interventi pianificati per la risoluzione della criticità in parola;
 - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
 - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 95,34 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 50,5%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - installazione di dispositivi per la distrettualizzazione, la regolazione delle pressioni di rete e il controllo attivo delle perdite;
 - rinnovo e adeguamento delle reti di acquedotto;
 - sostituzione dei misuratori di utenza;
 - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio" (la cui attivazione ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall'anno 2020):
 - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa) pari a 10,72 ore;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle interruzioni del 2% annuo;

- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o individuazione di nuove fonti di approvvigionamento ai fini del relativo utilizzo in situazioni di emergenza;
 - o realizzazione di collegamenti tra diversi sistemi di adduzione;
 - o messa in sicurezza dell'acquedotto del Peschiera e dell'acquedotto Marcio;
 - o potenziamento delle reti e degli impianti di acquedotto, nonché realizzazione di nuovi serbatoi;
 - o potenziamento del telecontrollo sulle reti e sugli impianti idrici, precisando che tali interventi *“hanno influenza anche su[i] [macro-] indicatori M1 e M3”*;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - *“Qualità dell'acqua erogata”*:
 - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,018%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 7,2% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,3%, specificando che la valutazione degli indicatori M3b e M3c è stata condotta escludendo dal computo taluni *“campioni non conformi per parametri della (...) Parte C rientranti nell'art.14 [del] D. Lgs.31/01, [in quanto] quando vi [fosse] evidenza documentata dell'applicazione di limiti meno restrittivi condivisi con ASL e EGA si [è ritenuto] di applicare tali limiti meno restrittivi per la valutazione della conformità”*, a fronte della previsione con la quale l'Autorità espressamente dispone che per il calcolo degli indicatori M3b e M3c debbano essere considerati - ai sensi dei commi 12.2 e 13.2 della RQTI - i *“campioni di acqua analizzati nell'anno a dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del medesimo [d.lgs.31/2001]”*;
 - l'obiettivo di miglioramento (anche rispetto agli asseriti valori iniziali dell'indicatore M3b, pari al 7,2%, e dell'indicatore M3c, pari allo 0,3%) corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione su fonti locali di approvvigionamento;
 - o risanamento e potenziamento di alcuni impianti di trattamento esistenti;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - *“Adeguatezza del sistema fognario”*:
 - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 23,1/100 km, con il 71,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e il 39,5% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza

- degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o risanamento delle condotte fognarie e ripristino di alcuni impianti di sollevamento, nonché interventi volti all'eliminazione di acque parassite dalle reti fognarie;
 - o adeguamento degli scaricatori di piena;
 - o estensione del telecontrollo sulla rete fognaria;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
 - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica del 15,8%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - un *target* di riduzione del quantitativo totale di fanghi di depurazione tali quali smaltiti in discarica del 3% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o realizzazione, presso uno specifico impianto di depurazione, della sezione di essiccamento termico dei fanghi, *revamping* della fase di digestione anaerobica e realizzazione di un nuovo comparto di disidratazione meccanica, precisando che tale intervento è funzionale anche al conseguimento dell'obiettivo di cui al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata";
 - o implementazione sperimentale della tecnologia di ozonolisi per il trattamento dei fanghi e realizzazione di un essiccatore presso due impianti di depurazione;
 - o ottimizzazione energetica dei comparti di digestione aerobica di alcuni depuratori finalizzata a ridurre la produzione di fango, nonché a conseguire una migliore sedimentazione secondaria delle acque reflue;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
 - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 21,4%;
 - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
 - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
 - o adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione nonché di specifiche sezioni di trattamento in taluni impianti;
 - o realizzazione di nuovi depuratori, contestualmente alla dismissione di alcuni impianti minori meno efficaci;
- il soggetto competente in parola ha, inoltre, programmato interventi di estensione della rete fognaria volti, in generale, a minimizzare il relativo impatto ambientale;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI – tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto – la

- Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha attestato il recepimento dei medesimi, nonché dei relativi indennizzi automatici, nella Carta dei servizi, secondo quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha, altresì, richiesto all'Autorità la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR per i casi di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, all'uopo rappresentando l'avvenuta acquisizione della gestione del servizio idrico potabile nel Comune di Civitavecchia (in data 3 aprile 2018) e nel Comune di Morlupo (in data 16 aprile 2018), evidenziando contestualmente che, con riferimento ai menzionati territori, risultano ancora carenti *“le informazioni inerenti la rete idrica, [e che] sono state fornite in fase di acquisizione solo delle mappe di massima dello sviluppo della rete nel territorio e della ubicazione degli impianti”*;
 - in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità
 - istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea esclusione (riferita agli anni 2018 e 2019) dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici;
 - con riferimento ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, istanza *ex ante* - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita agli anni 2018 e 2019) del meccanismo incentivante, di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento, al perimetro preesistente all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale;
 - ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ha confermato, per il gestore ACEA ATO 2 S.p.a., la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, nello *Schema IV* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 674/2016/R/IDR;
- in particolare, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;

- inoltre, le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato uno scostamento di modesta entità tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; il menzionato scostamento (motivato anche dalle difficoltà che hanno caratterizzato gli *iter* autorizzativi) non pregiudica la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto, in ragione dell’entità degli investimenti programmati, ha specificato di avere esercitato:
 - la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all’utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie;
 - ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro ψ - nell’ambito del range (0,4-0,8) - ponendolo pari a 0,6;
- stante, a partire dall’anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria $FoNI^a$ esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari - il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver provveduto (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR) a riattribuire la quota di $FoNI^a$ (inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie) alla componente OP_{social}^a , introdotta (a decorrere dal 2018) per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle agevolazioni migliorative (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR;
- l’Autorità si riserva di verificare l’eventuale scostamento tra la quantificazione della componente OP_{social}^a di cui al precedente alinea e l’ammontare effettivamente impiegato per l’erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal richiamato comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- il soggetto competente ha altresì avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 - di costi aggiuntivi $Opex_{OT}^a$ (relativi ad aspetti riconducibili all’adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), specificando che:
 - la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi connessi ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche”, M2 - “Interruzioni del servizio”, M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, M4 -

- “Adeguatezza del sistema fognario e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”, precisando, inoltre, che detti costi sono correlati al personale integrativo destinato, in particolare, alla ricerca perdite, al monitoraggio degli apparati di telecontrollo e di disinfezione, al prelievo per le analisi di potabilità, al controllo preventivo delle reti fognarie, nonché al monitoraggio della qualità dei reflui depurati;
- gli oneri in parola sono in parte attribuiti alla componente *ERC* come costi della risorsa *ResC*;
 - nell’ambito della valorizzazione della componente *ERC*, l’Ente di governo ha, altresì, esplicitato come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”, *ERC_{at}*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai contributi per i consorzi di bonifica e agli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
 - in sede di computo delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, il medesimo soggetto competente ha evidenziato:
 - di aver ricompreso, nella voce Rc_{ALTRO}^a relativa all’anno 2019, anche l’importo afferente ad “*un accordo di locazione [tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio] per [l’uso di un] immobile sito nel Comune di Cave per il periodo maggio 2003 – aprile 2013*”;
 - con riferimento al calcolo della voce Rc_{VOL}^a (a recupero dello scostamento tra il ricavo derivante dalle tariffe effettivamente applicate e il VRG calcolato per l’anno $(a - 2)$), di aver ricompreso, tra i ricavi effettivamente conseguiti, una componente negativa a compensazione di taluni importi “*fatturati ai soggetti subdistributori*” in annualità antecedenti al 2016; la riferita trattazione ha tuttavia effetto significativo sul calcolo del moltiplicatore tariffario limitatamente all’annualità 2019;
 - per il gestore in oggetto, la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, al fine di contenere l’incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI* afferente alle annualità 2018 e 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in sede di prima approvazione, l’Autorità ha accolto l’istanza presentata (ai sensi del comma 32.1, lett. a), del MTI-2) dall’Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di premi connessi al conseguimento di standard qualitativi reputati migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari; al riguardo tra le premesse della deliberazione 674/2016/R/IDR è stato esplicitato che:

“la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma, rappresentando che «*l’impatto tariffario del premio riferito alle performance dell’anno 2016 si avrà, a partire dalle tariffe dell’anno 2018 e nei limiti in cui siano stati raggiunti e consuntivati livelli di qualità del servizio pari a quelli migliorativi proposti*», ha proceduto ad imputare:

- 19.610.594 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2018 (ipotizzando che «*il Gestore nel 2016 riesca ad ottenere il 65% del massimo [pari a 30.170.145 euro] dei premi previsti*» per la citata annualità 2016);
- 40.226.860 euro nel calcolo tariffario dell'annualità 2019, e per gli anni successivi (ipotizzando che il medesimo gestore riesca ad ottenere il 100% del massimo dei premi previsti per le annualità successive al 2016)”;
- successivamente, alla luce dei dati forniti dal gestore, il citato soggetto competente, rilevando – in particolare per l'annualità 2017 – il mancato conseguimento di alcuni dei citati standard migliorativi, ha proceduto a rideterminare, *ex post*, i premi assegnabili al gestore in parola e, contestualmente, a quantificare, per gli anni 2018 e 2019, la componente $Rc_{\Delta Q}^a$ (prevista, dal comma 34.3 del MTI-2, a recupero dei premi, Rc_{premi}^a , riconducibili ad aspetti di qualità contrattuale applicati ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$); in particolare, in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente di governo ha quantificato la voce $Rc_{\Delta Q}^a$:
 - ponendola pari a 23.060.196 per l'anno 2018;
 - ponendola pari a 30.361.690 per l'anno 2019;
- alla luce dell'esperienza maturata nel 2016 e nel 2017, l'Ente di governo in oggetto ha, altresì, sottoposto all'attenzione dell'Autorità alcune modifiche al meccanismo premiale originariamente definito, con riferimento alle quali - avendo effetti nelle elaborazioni tariffarie successive al 2019 - l'Autorità si riserva di effettuare le proprie valutazioni nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di pertinenza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in linea generale, le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio sia idoneo a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore ACEA ATO 2 S.p.a.;
- tuttavia, ai fini dell'individuazione del macro-indicatore M3 - “Qualità dell'acqua erogata”, non possa essere ritenuta ammissibile la valutazione iniziale del tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) e del tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) compiuta dal soggetto competente, atteso che la medesima è stata condotta escludendo dal computo taluni “*campioni non conformi per parametri della (...) Parte C rientranti nell'art.14 [del] D. Lgs.31/01 (...)*”, contravvenendo alle previsioni di cui ai commi 12.2 e 13.2 della RQTI, le quali espressamente dispongono che per il calcolo degli indicatori M3b e M3c debbano essere considerati i “campioni di acqua analizzati nell'anno *a* dal gestore nell'ambito dei controlli interni effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione e risultati non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del medesimo [d.lgs.31/2001]”;
- inoltre, tenuto conto delle variazioni del perimetro gestito dell'operatore in parola - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno:
 - accogliere, con riferimento al solo perimetro acquisito da ACEA ATO 2 S.p.a. a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l'istanza presentata dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma – ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici, atteso che il periodo 2018-2019 è stato individuato come l'arco temporale

- necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;
- con riferimento ai macro-indicatori M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, accogliere l’istanza, riferita agli anni 2018 e 2019, presentata dal medesimo Ente di governo – ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR – per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (di cui all’articolo 7 del medesimo provvedimento) al perimetro gestionale preesistente alle richiamate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell’implementazione iniziale del citato meccanismo;
 - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti per l’adeguamento a taluni degli standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, sia opportuno accogliere l’istanza per il riconoscimento della componente $Opex_{QT}^a$ presentata dall’Ente di governo dell’ambito per l’operatore in parola;
 - con riferimento al computo delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, atteso che la regolazione tariffaria vigente - in un’ottica di certezza dei corrispettivi applicati all’utenza - non consente il recupero di voci che, per varie motivazioni, non erano state considerate nel computo tariffario delle annualità di pertinenza, non possa:
 - essere ammesso al riconoscimento tariffario l’importo (afferente al periodo 2003-2013) relativo all’accordo di locazione tra ACEA ATO 2 S.p.a. ed il Consorzio del Simbrivio, ricompreso nella quantificazione della componente Rc_{ALTRO}^a dell’anno 2019;
 - trovare accoglimento la riferita trattazione – ai fini del calcolo della voce Rc_{VOL}^a , e in particolare nell’ambito del computo dei ricavi effettivamente conseguiti – di una componente negativa a compensazione di taluni importi “fatturati ai soggetti subdistributori” in annualità antecedenti al 2016;
 - conseguentemente, per la gestione in parola, sia necessario rideterminare per l’anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} nei termini di cui all’Allegato A;
 - le citate proposte tariffarie comunicate all’Autorità, come rideterminate ai sensi del precedente alinea, appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell’aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all’articolo 2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma per il gestore ACEA ATO 2 S.p.a.,

- approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 674/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
 3. di prescrivere all'Ente di governo dell'ambito di provvedere, entro il 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, alla trasmissione delle pertinenti informazioni necessarie all'individuazione del valore iniziale del macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata" (e, nello specifico, del tasso di campioni non conformi, indicatore M3b, e del tasso di parametri non conformi, indicatore M3c) secondo le modalità previste dai commi 12.2 e 13.2 della RQTI;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

13 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini